



REG EU ETS
REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI DI GAS
AD EFFETTO SERRA E DELLE TONNELLATE-CHILOMETRO AI SENSI DEL REG.(UE) N.
600/2012

1. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

CERTIQUALITY S.r.l. è un Istituto di Certificazione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme delle Serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e UNI ISO 14065 e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di valutazione, verifica e Certificazione di conformità dei propri Sistemi di Gestione alle prescrizioni delle Norme di riferimento.

CERTIQUALITY S.r.l. non effettua, né direttamente né attraverso rapporti di agenzia con sub-contrattori, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto un Sistema di Gestione o a redigere la relativa documentazione.

Lo stato giuridico dell'Istituto è descritto nello Statuto.

Il sostegno finanziario per l'attività dell'Istituto è fornito dall'applicazione delle tariffe per l'attività di verifica.

Certiquality offre il proprio servizio senza alcuna discriminazione di carattere finanziario. Certiquality ha l'obbligo di non erogare attività di consulenza, nella preparazione della comunicazione di gas ad effetto serra del gestore o dell'operatore aereo, e assicura di non utilizzare valutatori che abbiano avuto rapporti contrattuali con il gestore o l'operatore aereo oggetto di verifica per almeno due anni precedentemente e successivamente all'assegnazione dell'incarico, per assicurare imparzialità ed evitare conflitto d'interesse.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Dal 1 gennaio 2013 ha inizio il 3° periodo di riferimento della Direttiva (2013-2020). Analogamente al periodo precedente il nuovo regolamento (UE) n. 601 della Commissione del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione di gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede all'art.67 che i

gestori, per ciascun anno del nuovo periodo, presentino all'Autorità Competente entro il 31 marzo dell'anno successivo una comunicazione delle emissioni che contiene le emissioni annuali del periodo di comunicazione e che è sottoposta a verifica in conformità al regolamento (UE) n. 600/2012.

Secondo il Regolamento (UE) 600/2012 art 76 Certiquality è tenuta a comunicare ad Accredia la pianificazione delle attività di verifica per l'anno successivo entro il 15 novembre di ogni anno.

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra CERTIQUALITY S.r.l. - nel testo denominato Istituto - e le Organizzazioni che intendono far verificare la propria comunicazione di gas ad effetto serra.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nel quale sono rappresentate le parti interessate.

La dichiarazione di verifica di CERTIQUALITY è il documento con il quale l'Istituto, ai sensi si quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 600/2012, fornisce una dichiarazione in cui *"si conclude con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti"*.

3. DEFINIZIONI

Valgono in generale le definizioni riportate nei Regolamenti (UE) n. 600/2012 e n. 601/2012, inoltre valgono le definizioni dei seguenti termini usati nel testo.

3.1 Organizzazione

Termine usato per indicare il Soggetto che ha presentato domanda di verifica; comprende i termini gestore e operatore aereo

3.2 Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI)

Personale incaricato dall'Istituto per eseguire la verifica della comunicazione di gas ad effetto serra dell'Organizzazione.

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Possono accedere alla verifica delle asserzioni le Organizzazioni che intendono far verificare la propria comunicazione di gas ad effetto serra in conformità a quanto previsto nei Regg. UE 600/2012 e 601/2012.

4.2 Perché venga attivato l'iter di verifica da parte dell'Istituto, l'Organizzazione richiedente deve provvedere a:

- fornire tutte le informazioni e i dati necessari alla valutazione da parte dell'Istituto della comunicazione secondo le regole fissate dal presente Regolamento e le procedure specifiche dell'Istituto;
- accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le condizioni comunicate dall'Istituto.

4.3 L'accettazione dell'offerta e il rilascio della dichiarazione di verifica comportano il pagamento degli importi previsti.

4.4 L'Istituto gestisce un elenco delle Organizzazioni in possesso di una dichiarazione di verifica.

Analoghe informazioni sono trasmesse agli Organismi con i quali Certiquality ha definito accordi di riconoscimento e all'Autorità nazionale competente. L'Organizzazione potrà inoltre essere inserita nella banca dati degli Enti di Accreditamento.

5. PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA e DELLE TONNELLATE-CHILOMETRO AI SENSI DEL REG.(UE) N. 600/2012

5.1 Richiesta di Offerta /Domanda di verifica e accettazione offerta

L'Organizzazione interessata ad ottenere la verifica della propria comunicazione richiede all'Istituto l'apposito modulo di richiesta di offerta.

A seguito della ricezione del modulo compilato, completo di data e firma, l'Istituto procede ad una valutazione della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali (analisi strategica preliminare) e provvede a predisporre ed inviare l'offerta.

Secondo quanto previsto dall'art 31 del Reg. 600/2012 Certiquality può decidere di non effettuare il sopralluogo in campo, solo nel caso in cui le tre condizioni seguenti siano tutte soddisfatte:

- l'impianto sia a basse emissioni (con emissioni inferiori alle 25.000 tCO₂);
- i criteri stabiliti dalla Commissione Europea per evitare i sopralluoghi siano soddisfatti;
- non ci si trovi nelle condizioni elencate al paragrafo 3 dell'art. 31 del Reg. 600/2012.

Con la sottoscrizione e l'accettazione dell'offerta si perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti. L'Organizzazione si obbliga inoltre a rispettare ed accettare quanto previsto nel presente Regolamento, e successive modifiche, che costituisce parte integrante dell'offerta e di cui l'Organizzazione dichiara di conoscere il contenuto.

I Regolamenti dell'Istituto sono disponibili sul sito Internet: www.certiquality.it.

L'offerta è valida per 6 mesi dalla sua emissione, scaduti i quali non è più considerata vincolante dall'Istituto.

L'accettazione dell'offerta da parte dell'Organizzazione comporta la stipula di un contratto di durata variabile tra l'Organizzazione e l'Istituto, relativamente alla singola attività di verifica relativa alla richiesta.

5.2 Rilascio della dichiarazione di verifica

5.2.1 Nomina del Gruppo di verifica

A seguito dell'accettazione dell'offerta, l'Istituto nomina il Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI) e lo comunica all'Organizzazione. Il GVI è costituito da un Responsabile del GVI (RGVI) ed eventualmente da uno o più Valutatori o Auditor (AVI), più eventuali Osservatori e/o Personale in addestramento e eventualmente gli Osservatori dell'ente di Accreditamento. L'Istituto può nominare anche eventuali Esperti Tecnici necessari per la tipologia di Organizzazione.

Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità dei Valutatori, l'Organizzazione può chiedere per iscritto la sostituzione di uno o più Valutatori indicandone le motivazioni.

5.2.2 Fasi della verifica

L'Organizzazione deve assicurare che:

- tutti i documenti riguardanti la comunicazione siano disponibili per i Valutatori;
- i Valutatori siano assistiti durante la verifica
- in funzione delle necessità dell'audit, sia consentito l'accesso alle sedi dell'organizzazione ed ai Sistemi Informativi.

Gli eventuali consulenti che hanno supportato l'Organizzazione possono presenziare agli audit

condotti da Certiquality purch  si attengano al ruolo di osservatore e non interferiscano con lo svolgimento delle attivit  di audit.

La verifica comprende le seguenti fasi:

1. *Analisi strategica*

L'Organizzazione si impegna a fare pervenire al GVI di Certiquality incaricato la seguente documentazione:

- Autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra
- Piano di monitoraggio inviato all'Autorit  competente comprensivo di: Valutazione dei rischi e informazioni sul sistema di gestione e raccolta dati
- Bozza della comunicazione delle emissioni per l'anno di riferimento
- Attestato di verifica e comunicazione delle emissioni dell'anno precedente, ove la verifica non sia stata svolta da Certiquality.

Il GVI valuta la documentazione ai fini della predisposizione del Piano di Verifica

2. *Analisi dei rischi*

Viene effettuata sulla base degli esiti dell'analisi strategica e della valutazione dei rischi svolta dall'Organizzazione.

I rischi considerati in questa fase sono di tre tipi:

- rischio intrinseco (rischio di errori nella comunicazione prima di prendere in considerazione l'effetto dell'attivit  di controllo interno);
- rischio di controllo (rischio che il sistema di controllo interno attivo non evidenzi un errore presente nella comunicazione);
- rischio di individuazione (rischio che anche a seguito della verifica, con sistema di controllo attivo, persistano inesattezze nell'inventario non individuate dal RGVI).

3. *Piano della verifica*

Il piano di verifica comprende informazioni relative a:

- documentazione esaminata;
- soglia di rilevanza;
- attivit  e programma della verifica;
- piano di campionamento.

Qualora nel corso della verifica emergessero nuovi rischi o problematiche che potrebbero condurre ad errori o omissioni, il RGVI deve valutare la necessit  di rivedere il piano di campionamento.

4. *Verifica in sito*

Le attivit  principali sono sintetizzate come segue:

- riunione iniziale con il/i Rappresentante/i dell'Organizzazione per condivisione degli

obiettivi della verifica con il personale coinvolto;

- verifica dell'autorizzazione in essere, dell'ultima versione del Piano di Monitoraggio, verifica della correttezza delle fonti e flusso di fonti e della documentazione fiscale e non a supporto del calcolo/misura delle emissioni; controllo dei fattori di calcolo utilizzati;
- sopralluoghi ai dispositivi di misura e sistemi di monitoraggio;
- interviste con il personale coinvolto nel sistema di monitoraggio con lo scopo di verificare l'efficacia del sistema di controllo dei dati del gestore ;
- verifica della correttezza della comunicazione delle emissioni;
- riunione finale con sintesi delle evidenze di audit.

Qualora, come previsto dall'art.9 del Reg.(UE) n.600/2012, nel corso delle attivit  di verifica emergessero particolari criticit  inerenti il flusso dei dati, le attivit  di controllo o la logistica del gestore risultasse pi  complessa di quanto inizialmente previsto, oppure durante la verifica, il verificatore rilevasse inesattezze, non conformit  gravi, dati insufficienti o errati, potr  essere necessario modificare la tempistica prevista dall'offerta inserendo giorni aggiuntivi.

Qualora l'impianto subisca modifiche significative, tali da richiedere all'Autorit  Competente una modifica all'Autorizzazione o al piano di monitoraggio secondo le casistiche elencate all'art. 15 par.3 del Regolamento 601/2012, l'Organizzazione si impegna a darne tempestiva comunicazione a Certiquality, che valuter  l'impatto in termini di tempistiche sulla verifica annuale e l'eventuale necessit  di revisionare l'offerta.

5. *Verifica senza sopralluogo*

Il GVI, una volta esaminata tutta la documentazione richiesta con il piano di verifica, che comprende il piano di campionamento, prende contatto con le tempistiche previste dal piano di verifica, con il gestore via telefono/email, per eventuali spiegazioni e approfondimenti.

Per le metodologie di verifica valgono le stesse regole sia per verifica in sito che off site salvo diversamente specificato.

6. *Esito della verifica*

Al termine della verifica il GVI presenta all'Organizzazione la propria proposta di esito della verifica che pu  essere di tre tipologie:

- la comunicazione delle emissioni è stata verificata in modo soddisfacente;
- la comunicazione delle emissioni è stata verificata in modo soddisfacente con commenti;
- la comunicazione delle emissioni non è verificabile.

5.2.3 Trattamento delle inesattezze e delle non conformità

Qualora il GVI rilevi inesattezze o non conformità nel corso della verifica, dovrà comunicarlo tempestivamente all'Organizzazione chiedendo che vengano effettuate le correzioni opportune.

Se l'Organizzazione non corregge le inesattezze o le non conformità comunicate il GVI valuta se tali rilievi abbiano un impatto sui dati comunicati comportando inesattezze rilevanti, e ne riporta gli esiti nella documentazione di verifica.

5.2.4 Certiquality effettua un riesame indipendente condotto da personale qualificato della documentazione di verifica con l'obiettivo di assicurare, esaminando le risultanze della verifica, che il processo di verifica sia svolto in conformità alla normativa vigente.

I responsabili del riesame indipendente, possono adottare le seguenti decisioni:

1. Approvare senza riserve l'operato del GVI e confermare la proposta di esito del GVI;
2. Richiedere al GVI ulteriori chiarimenti in merito alle evidenze oggettive a supporto del giudizio espresso
3. Modificare l'esito della verifica.

La dichiarazione di verifica rilasciata dall'Istituto all'Organizzazione comprende quanto definito all' art. 27 del Reg. UE 600/2012, indicando uno dei seguenti risultati:

- la comunicazione dell'Organizzazione è giudicata sufficiente
- la comunicazione dell'Organizzazione contiene inesattezze rilevanti
- l'ambito della verifica è troppo limitato e non si sono ottenute prove sufficienti
- le non conformità rilevate non consentono una sufficiente chiarezza e non consentono a Certiquality di asserire che non vi siano inesattezze rilevanti.

La dichiarazione viene firmata da un rappresentante autorizzato di Certiquality.

5.2.5 L'Organizzazione trasmette la dichiarazione unitamente alla propria comunicazione all'Autorità Competente.

5.2.6 A seguito dell'invio della dichiarazione di verifica al cliente, Certiquality provvede a confermare le quote di emissioni inserite dall'Organizzazione sul registro europeo, svolgendo un ulteriore controllo rispetto a quanto verificato.

5.2.7 PROCEDURA PARTICOLARE PER LA VERIFICA DEI DATI CONTENUTI NEL MODULO DI RICHIESTA DI MODIFICA DEI QUANTITATIVI ASSEGNATI A TITOLO GRATUITO.

La direttiva 2003/87/CE come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE, prevede anche per il periodo successivo al 2012, la possibilità di assegnare gratuitamente una certa quantità di quote di emissione di gas ad effetto serra (articolo 10 bis) sulla base di norme armonizzate a livello comunitario approvate con Decisione 2011/278/CE.

Secondo il D. lgs 30 del 2013 (e s.m.i. con integrazioni delle Deliberazioni del Comitato nazionale per la gestione della Direttiva) sono identificate tre condizioni in cui il gestore di un impianto necessita di una verifica di parte terza del modulo cosiddetto NER (New Entrants Reserve): nuovo entrante nello schema ETS, ampliamento sostanziale di un impianto esistente ETS, riduzione sostanziale di un impianto esistente ETS.

L'Organizzazione interessata effettua richiesta all'Istituto, a seguito della ricezione del modulo compilato, completo di data e firma, l'Istituto procede ad una valutazione della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali (analisi strategica preliminare) e provvede a predisporre ed inviare l'offerta.

La verifica NER può essere svolta senza sopralluogo se e soltanto tutte le condizioni seguenti sono verificate:

- l'impianto è già stato visitato da Certiquality e, durante tale visita, sono stati verificati il layout e le eventuali modifiche sostanziali effettuate che sono oggetto del modulo NER;
- tutta la documentazione comprovante i dati inseriti nel modulo NER sia verificabile da remoto.

Con la sottoscrizione e l'accettazione dell'offerta si perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti. L'Organizzazione si obbliga inoltre a rispettare ed accettare quanto previsto nel presente Regolamento, e successive modifiche, che costituisce parte integrante dell'offerta e di cui l'Organizzazione dichiara di conoscere il contenuto.

I Regolamenti dell'Istituto sono disponibili sul sito Internet: www.certiquality.it.

Una volta sottoscritto il contratto il gestore si impegna a fare pervenire al GVI di Certiquality incaricato, con un congruo anticipo rispetto alla data fissata per la verifica, la documentazione necessaria per l'effettuazione dell'analisi strategica e dei rischi.

Il GVI predisporrà il piano di Verifica (MOD PRG EU TES NER).

La verifica in sito o senza sopralluogo è condotta secondo quanto previsto rispettivamente al paragrafo 5.2.2 punto 4 e punto 5, con la differenza che il documento da verificare è il modulo NER (e non la comunicazione) e la documentazione di provenienza dei dati e delle informazioni contenuti nel NER da verificare sono parzialmente diversi da quelli della comunicazione.

Per quanto riguarda la verifica del modulo NER, la proposta del GVI sull'esito della verifica può essere di tre tipologie:

- Parere di verifica positivo.
- Parere di verifica positivo con commenti:
- Parere di verifica negativo.

Certiquality effettua un riesame indipendente condotto da personale qualificato della documentazione di verifica con l'obiettivo di assicurare, esaminando le risultanze della verifica, che il processo di verifica sia svolto in conformità alla normativa vigente.

Al termine l'Istituto rilascia un attestato all'Organizzazione che è firmato da persona autorizzata all'autenticazione.

6. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE VERIFICATA

6.1 L'Organizzazione, in fase di rilascio della Dichiarazione ed in seguito si impegna a:

- consentire l'accesso ai propri locali e al proprio sistema informativo ai Valutatori dell'Istituto, agli eventuali Osservatori od Esperti e ai Valutatori degli Enti di Accreditamento ed assisterli durante l'audit; nel caso di rifiuto dell'Organizzazione di ricevere gli Osservatori dell'Istituto o di Enti di controllo e

accreditamento in accompagnamento ai Valutatori Certiquality, l'Istituto può disporre il mancato rilascio della Dichiarazione;

- non utilizzare la Dichiarazione e le informazioni in essa contenute in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'Istituto e compromettere la fiducia del pubblico;

6.2 Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso che possano avere un impatto sull'autorizzazione ad emettere GHG, sul piano di monitoraggio e/o sulla comunicazione delle emissioni

L'Organizzazione si impegna a:

- informare tempestivamente l'Istituto a mezzo fax/e-mail e successivamente a mezzo lettera raccomandata A.R. di tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione/erogazione di prodotti e/o servizi connessi alle attività di verifica;
- mantenere informato l'Istituto sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

7. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, dati) relativi alle attività di verifica della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Organizzazione richiedente sono considerati riservati e l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Le persone dell'Istituto che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla verifica sono riservati solo alle funzioni dell'Istituto coinvolte nell'iter di rilascio della dichiarazione, all'Organizzazione verificata e agli Enti di controllo e accreditamento.

Certiquality divulga informazioni sulle Organizzazioni certificate con il consenso scritto delle stesse, tranne i casi previsti per obblighi di legge.

L'Istituto opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196 (trattamento dei dati personali).

8. CONDIZIONI ECONOMICHE

8.1 Tariffe

Le offerte predisposte dall'Istituto si basano su principi e criteri economici approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni richiesta di variazione del programma di verifica, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione di maggiori oneri incontrati. Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data iniziale concordata, l'Istituto si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

8.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti la verifica della comunicazione devono essere versati all'Istituto secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

9. RESPONSABILITÀ

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione dei Valutatori incaricati dall'Istituto.

Con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 35 del D. Lgs. 30/2013 Certiquality è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso informazione risultate false o non veritiere (mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale).

CERTIQUALITY ha la responsabilità di verificare che l'Organizzazione sia in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle leggi e norme cogenti in materia di ETS pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in ordine alla adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'Organizzazione – che rimane l'unica responsabile – né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge.

La dichiarazione rilasciata da CERTIQUALITY non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte dell'Istituto.

L'Istituto non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Organizzazione o dai suoi prodotti, processi o servizi.

10. RICORSI

L'Organizzazione può presentare ricorso contro le decisioni di Certiquality.

Il ricorso deve essere inviato mediante raccomandata a Certiquality entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Certiquality

provvede a dare conferma scritta dell'avvenuta ricezione del ricorso.

Certiquality, lo sottopone ad apposito Comitato che entro 30 giorni emette la propria decisione con indicazione delle motivazioni. Per giustificati motivi il Comitato ricorsi può esprimersi entro sessanta giorni.

In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo; in caso di accoglimento il provvedimento viene annullato o revocato.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

11. CONTENZIOSI

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

12. RECLAMI

Chiunque ha facoltà di presentare delle segnalazioni/reclami a fronte di possibili comportamenti dell'Istituto non in linea con le norme di riferimento.

Le segnalazioni/reclami devono essere formalizzati a mezzo lettera o fax; qualora siano ricevute per via telefonica devono essere successivamente formalizzate dal soggetto segnalante.

L'Istituto si impegna a tenere informato il segnalante sugli esiti del reclamo.

Segnalazioni/reclami anonimi non sono presi in considerazione dall'Istituto.